



COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

2

Data di Registrazione

14/01/2026

OGGETTO: Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicci nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico

IL SINDACO

Rilevato, alla luce del tragico evento, in locale pubblico nella località svizzera di Crans-Montana, di dover porre attenzione sui rischi dell'uso di effetti luminosi e fiamme in ambienti chiusi e affollati;

Considerato che l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicci all'interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, anche per le finalità decorative o celebrative, può determinare gravi rischi per la sicurezza delle persone e dei beni;

Ritenuto che misure di prevenzione, vietando o limitando l'utilizzo di fiamme libere all'interno di locali aperti al pubblico, riducono i rischi che compromettono adeguati livelli di sicurezza;

Valutato necessario e urgente, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, vietare l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicci nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale;

Visti:

l'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;

il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

ORDINA

- Il divieto di utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnicci, a qualunque titolo impiegati, all'interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale;
- Sono esclusi dal presente divieto gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, regolarmente autorizzati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, utilizzati per finalità strettamente connesse all'attività esercitata;
- La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n°267/2000;
- Qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la sospensione temporanea dell'attività, nonché la segnalazione agli enti competenti per i profili di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento, reso pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Brindisi, è trasmesso alla Prefettura di Brindisi, alle Forze di Polizia dello Stato, al Corpo di Polizia Locale

di Brindisi, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Puglia sezione di Lecce entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Giuseppe Marchionna